

# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria

Direttiva n. 6/2025

Ordine di Servizio n.

Prot. int. Alessandria, 4722/2025

Prot.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria

Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Piemonte-Valle d'Aosta (Sezione di Alessandria)

Al Sig. Responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica – Polizia postale e delle comunicazioni - Alessandria

Al Sig. Comandante della Polizia Locale

Al Sig. Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali

Al Sig. Comandante Provinciale dei VV.FF

Al Sig. Responsabile dello SPRESAL

Al Sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Al Sig. Responsabile del NIL presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Tutti, per la cortese successiva diffusione al personale dipendente

E p.c.

Al Procuratore Aggiunto

Ai colleghi Sostituti

Al Direttore (per la divulgazione al personale interessato)

Ai Responsabili delle Aliquote di P.G.

SEDE

e, p.c.

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino

Al Consiglio giudiziario Corte di Appello di Torino

TORINO

**OGGETTO: Direttive generali per lo svolgimento delle indagini, per la trasmissione delle  
Notizie di Reato a mezzo portale NDR e l'implementazione del portale NDR:**

1. Indicazioni generali sullo svolgimento delle indagini da parte della PG



2. Le informative a carico di ignoti con elenco mensile e relativa modalità di trasmissione a mezzo portale NDR;
3. Le modalità di trasmissione della notizia di reato; le informative relative a reato procedibile a querela in caso di mancanza della condizione di procedibilità e nell'ipotesi in cui sia già maturata una causa estintiva;
4. Le modalità di inserimento delle cose sequestrate su Portale NDR;

\*\*\*

Al fine di promuovere un corretto e funzionale rapporto fra la Procura della Repubblica e le articolazioni della polizia giudiziaria operanti sul territorio, di ottimizzare la gestione del rapporto tra gli uffici di PG presenti nel circondario nonché al fine di garantire e facilitare la formazione del fascicolo penale digitale, appare necessario adottare alcune indicazioni operative volte a favorire un tempestivo ed efficace espletamento delle indagini preliminari.

#### **1. Le informative a carico di ignoti con elenco mensile e relativa modalità di trasmissione a mezzo portale NDR**

Secondo quanto disposto dall'art. 107 bis disp. att. c.p.p. "Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili."

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, le notizie di reato a carico di ignoti con esito **NEGATIVO** (e che, pertanto, non prevedono l'espletamento di ulteriori atti d'indagine per l'individuazione/identificazione del soggetto responsabile) sono state trasmesse **singolarmente** dagli organi di polizia giudiziaria a mezzo portale NDR; ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per gli operatori di P.G. che procedono al relativo inserimento, sia per l'Ufficio scrivente, dovendo procedere alla singola iscrizione – cartacea e telematica – di notizie di reato tuttavia destinate, necessariamente, a richiesta di archiviazione.

Tale dispendio di tempo e risorse è ancor più gravoso laddove si consideri l'intervenuta digitalizzazione delle richieste di archiviazione anche per la materia dei cd. "ignoti seriali". Pertanto, col fine di ripristinare il disposto normativo sopra indicato, nonché con l'intento di promuovere e facilitare la formazione del fascicolo penale digitale, si rende necessaria la reintroduzione della trasmissione ad elenchi delle denunce a carico di ignoti con preannunciato esito negativo (c.d. "ignoti seriali") ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.

Pertanto, ogni mese devono essere trasmesso unitariamente, utilizzando la funzione "**IGNOTI SERIALI**" (e non elenco) tutte le notizie di reato per le quali:

- non siano possibili sviluppi investigativi finalizzati all'individuazione del reo e pertanto le indagini possono ritenersi concluse con esito negativo;
- non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);
- non si ritenga di notificare espressamente il pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile uno specifico approfondimento;
- non si tratti di reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.;
- non sia stato chiesto dalla parte offesa di essere notificata nell'ipotesi in cui il PM avanzi richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 comma 2 e 3 c.p.p.);

- si tratti di C.N.R. relative a reati per cui vige comunque l'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3 bis c.p.p.), per le quali sia intervenuta rinuncia espressa per tale notifica

**In virtù di quanto sopra, codeste p.g. provvederanno a inviare con elenchi mensili le relative comunicazioni sul Portale NdR impiegando la specifica funzione "ignoti seriali".**

**E' indispensabile che ove sia rilevata la competenza territoriale di altra Procura, tale n.r. NON sia inserita in tale elenco, ma trasmessa direttamente in via autonoma a tale ufficio.**

**In tutti gli altri casi, le n.r. verranno trasmesse singolarmente.**

In virtù di quanto sopra, codeste p.g. provvederanno a inviare con elenchi mensili le relative comunicazioni sul Portale NdR impiegando la specifica funzione "ignoti seriali".

Qualora gli eventuali atti di indagine svolti siano stati riversati o acquisiti su CD, DVD, chiavette USB o altri supporti informatici, si potrà procedere al deposito degli stessi presso l'ufficio ricezione atti (piano primo stanza 35), senza procedere all'inserimento di una specifica annotazione preliminare sul Portale NDR, consegnando tuttavia copia dell'elenco mensile evidenziando a quale C.N.R. afferiscono.

Si rileva, inoltre, che anche in caso di indagini contro ignoti con esito negativo, vi è l'obbligo per questo Ufficio di comunicare alla p.o. l'avvenuta richiesta di archiviazione laddove la medesima abbia domandato espressamente di esserne notiziata e/o sia previsto ex lege (art. 408 c.p.p.).

Pertanto, considerato che l'attuale applicativo APP in uso agli uffici giudiziari rileva, se correttamente inserito al SICP, tale obbligo di informazione, si chiede a codeste P.G. di procedere all'inserimento della notizia di reato su Portale NDR specificandone la sussistenza (è sufficiente valorizzare il campo "avviso archiviazione").

L'Ufficio scrivente - sin dal momento dell'iscrizione - potrà quindi canalizzare le richieste di archiviazione con obbligo di avviso ex art. 408 c.p.p. e procedere con gli adempimenti di competenza con maggior celerità.

Con l'occasione, si rammenta a codeste P.G. che ai sensi dell'art. 408 co. 2 e 3 c.p.p., la persona offesa che vuol esser notiziata dell'eventuale richiesta di archiviazione, **deve farne domanda espressa** (es. "richiedo di esser informata dell'eventuale richiesta di archiviazione").

Art. 408 co. 2 c.p.p. "Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione".

Viceversa, nelle ipotesi previste dall'art. 408 co. 3 bis c.p.p. (per le quali l'obbligo di notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione è previsto ex lege a prescindere da una sua richiesta), la persona offesa può - a quel punto - rinunciare espressamente a riceverne notizia ("es. rinuncio espressamente alla notifica dell'eventuale richiesta di archiviazione").

Art. 408 co 3-bis. "Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni

caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni”

Sia nell'ipotesi in cui la persona offesa non domandi espressamente di essere informata della richiesta di archiviazione, sia in caso di rinuncia espressa, all'atto d'invio della CNR sul Portale dovrà essere indicato “NO” nel campo “avviso archiviazione” e, contestualmente, tale comunicazione andrà inserita fra quelle a carico di ignoti con preannunciato esito negativo (c.d. “ignoti seriali”) ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. dell'elenco indicato sub 1)

Da ultimo, appare doveroso specificare che si è anche assistito alla trasmissione di notizie di reato a carico di ignoti (con esito negativo) che recavano la dicitura “ignoto da identificare”; ovvero, sono state trasmesse NDR (di analoga tipologia) nelle quali si domanda ad altre forze di polizia di notificare l'Ufficio scrivente “solo in caso di esito positivo delle indagini”. Tuttavia, laddove gli elementi acquisiti si risolvano in una prognosi ragionevolmente negativa di individuazione del responsabile, si chiede a codeste P.G. di indicarlo espressamente procedendo con le modalità “ignoti seriali” sopra indicate.

## **2. Le modalità di indicazione su portale dei dati relativi alle notizie di reato.**

Prima di affrontare il tema della trasmissione della notizia di reato su portale sono indispensabili alla luce di quanto rilevato dalla prassi operativa presso questo ufficio alcune precisazioni circa le modalità di compilazione dei quadri del sistema informatico. In questo senso si è rilevato che a fronte di notizie di reato correttamente formulate sono stati riportati sulla scheda di trasmissione nel portale dati imprecisi o errati che rallentano di molto l'attività di caricamento e di iscrizione dei procedimenti.

Le criticità possono essere così sintetizzate:

- 1- indicazione di un numero di articolo non corrispondente in realtà alla legge di riferimento.

Ad esempio articolo 116 CP o 116 CC laddove si deve indicare correttamente 116 CdS  
Allo stesso modo art. 73 cp laddove si deve indicare 73 dpr 309/1990

- 2- indicazione dell'articolo di legge sulle aggravanti e non dell'ipotesi base:  
ad esempio: art 625 c.p., laddove è necessario indicare 624, 625 c.p.  
E sufficiente indicare – se non si è certi- art 625 c.p. senza precisare il numero dell'aggravante, laddove lo stesso sia stato indicato nella notizia di reato

- 3- Indicazione corretta dell'alternativa  
Giudice unico/ giudice di pace

Preso atto che in vari casi si è rilevato una discrepanza tra le notizie di reato- caratterizzata da una corretta e completa indicazione degli articoli di legge- e i dati riportati nella scheda di trasmissione del portale, si invita a **verificare la corretta trascrizione** degli stessi, specie se posta in essere da soggetto diverso da chi ha redatto la n.r.

### **2.1- Le modalità di trasmissione della notizia di reato**

L'impegno di questo ufficio deve essere quello di garantire una risposta completa e chiara alle istanze di giustizia che provengono dal territorio compatibilmente con i mezzi personale amministrativo strutture limitati del quale l'ufficio ha a disposizione

Per questa ragione è estremamente importante che le indagini che vengono svolte dalla polizia giudiziaria sul territorio in esito all'individuazione di profili di reato o alla presentazione di denunce da parte dei cittadini siano trasmesse a questo ufficio in termini più possibili completi e tenendo conto che non sempre non necessariamente la rapidità della trasmissione giova a quello che è il risultato che intendiamo ottenere

Bisogna infatti ricordare primariamente che **l'obbligo di trasmissione nelle 48 ore sussiste solo a fronte di determinati reati e per determinate ipotesi** quali le convalide di atti in tutti gli altri casi evidentemente una trasmissione parziale degli atti determinerebbe o una successiva completamento da parte della polizia giudiziaria o la necessità di una delega di una richiesta specifica da parte di questo ufficio attività tutte che non potrebbero che rallentare la definizione del procedimento e quindi opportuno distinguere le varie ipotesi dal punto di vista operativo.

Per i reati di quell'articolo 362 bis c.p.p. e per tutti i casi dei quali un atto compiuto dalla polizia giudiziaria perquisizione sequestro se questo preventivo di iniziativa impongano una trasmissione nelle 48 ore si può vedere a tale atto nei termini di legge fermo restando che potranno essere disposti di iniziativa tutti gli accertamenti ritenuti necessari quale l'audizione di ulteriori persone informate sui fatti che verranno quindi trasmesse a questo ufficio nel caso in cui alcune delle persone informate debbano essere sentite da altri uffici si conferisce sin da ora una facoltà di subdelega con l'indicazione di raccogliere tali elementi in un'unica trasmissione che verrà poi inoltrata alla Procura della Repubblica per evitare delle trasmissioni frammentarie.

In virtù di quanto disposto dall'art. 347 comma 1 c.p.p. "Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione."

Seppur la norma faccia riferimento all'obbligo di trasmissione "senza ritardo", tale locuzione non va intesa – letteralmente - come obbligo di trasmissione immediata; in tal senso, duole specificare che la norma vieta una "ingiustificata inerzia" nella trasmissione della notizia criminis laddove siano già state compiute attività a riscontro.

L'organo di polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e a identificare il possibile responsabile.

L'assenza di tali attività (salvo le ovvie notizie di reato per le quali il coordinamento con l'Ufficio di Procura appaia necessario o sia previsto ex lege ( Es. art. 347 co. 3 c.p.p.) imporrebbe, quale conseguenza, l'attesa di una "delega/direttiva" da parte del PM assegnatario, con relativa dilatazione delle tempistiche tra il tempo del commesso reato e l'avvio effettivo delle indagini.

Al contempo, si potrebbe incorrere nel rischio di parcellizzazione dei medesimi fatti, con assegnazione dei fascicoli a diversi sostituti procuratori (es. ipotesi della presentazione di denunce/querele reciproche).

Pertanto, l'assenza di qualsivoglia attività a riscontro e, pertanto, l'inoltro all'Ufficio del Pubblico Ministero della sola querela così come presentata, senza lo svolgimento di minima attività investigativa a supporto (es. escussione delle persone informate sui fatti indicate in querela, acquisizione di documentazione a riscontro ecc.) andrebbe limitato.

Inoltre, deve altresì rammentarsi che nel nuovo spirito deflativo della riforma cd. Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato previsto che il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'archiviazione del procedimento "Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna [...]" (art. 408 co. 1 c.p.p. come novellato dall'art. 23 comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Seppur tale valutazione sia rigorosamente rimessa al Pubblico Ministero, si chiede a codeste P.G. di vagliare **attentamente la fondatezza di quanto denunciato e di intraprendere, consequenzialmente, attività investigative in tal senso.**

Ciò appare coerente anche con il novellato art. 335 c.p.p., secondo cui "Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, **determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice**"<sup>1</sup>

## **2.1 Segue - LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: le informative relative a reato procedibile a querela in caso di mancanza della condizione di procedibilità.**

Nel caso di REATI PROCEDIBILI A QUERELA, l'obbligo di informativa da parte della PG all'autorità giudiziaria trova fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 346 c.p.p.<sup>2</sup> e 112 disp. att. c.p.p.<sup>3</sup>

Pertanto, in virtù di tale previsione normativa, in mancanza di querela la comunicazione al pubblico ministero è data immediatamente (anche in forma orale) se sussistono ragioni di urgenza o se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a (numeri da 1 a 6) c.p.p. e la relativa documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

A tale previsione, si aggiunge il disposto di cui all'art. 347 co. 3 c.p.p. (come novellato dalla Legge n. 69/2019), il quale ha esteso ai reati riconducibili alla violenza di genere e domestica il regime procedimentale/processuale previsto per i reati contemplati dall'art. 407 co. 2 lett. a c.p.p. ("Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli

---

<sup>1</sup> Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale espressione è mutuata per coerenza sistematica dall'art. 63 cpp, e «vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria». L'iscrizione è, quindi, dovuta ogni qual volta dovessero emergere concreti indizi di reità a carico di una persona e non anche quando le indagini dovessero, a titolo esplorativo, svilupparsi nei suoi confronti.

<sup>2</sup> Art. 346 c.p.p. - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità "Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392".

<sup>3</sup> Art. 112 disp. att. c.p.p. - Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità "La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta."

articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2".

Ne consegue che la polizia giudiziaria, nelle ipotesi in cui sia stato commesso un fatto-reato senza che, tuttavia, sia stata presentata formalmente una querela, è tenuta a dare comunicazione immediata (anche orale) all'autorità giudiziaria solo laddove sussistano i presupposti sopra indicati, ossia: reati riconducibili alla violenza di genere/domestica indicati nell'art. 347 co. 3 c.p.p., delitti contemplati nell'art. 407 co. 2 lett. a (nn. 1-6) c.p.p., ragioni d'urgenza (es. per i delitti di cui agli artt. 590 bis, 605 c.p., ecc.).

Viceversa, in caso di reati procedibili a querela (non rientranti nelle ipotesi sopra esposte), in mancanza di questa e laddove possa esser ancora presentata, la polizia giudiziaria può (e deve) compiere gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova; solo quando (e se) la querela venga successivamente/tempestivamente presentata, la polizia giudiziaria rimetterà la relativa documentazione all'autorità giudiziaria<sup>4</sup>

Ne consegue che, in tali ultimi casi, laddove si assista a reati procedibili a querela e questa non sia stata tempestivamente proposta, le relative informative verranno trasmesse mensilmente – indicando solo gli estremi del fatto – nella apposita scheda mensile riepilogativa "reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità".

Pertanto, la P.G. - una volta attesa la scadenza del termine per proporre querela - dovrà compilare la scheda suddetta (di seguito se ne propone il modello) ed entro la fine del mese successivo dovrà inoltrarla a questa Procura.

Per ragioni di semplicità, si riepiloga quanto sopra riportato:

1. In caso di reati procedibili a querela, laddove questa non sia stata ancora presentata, la PG è tenuta a dare comunicazione immediata (anche orale) all'autorità giudiziaria e a trasmettere la relativa documentazione solo nelle seguenti ipotesi: reati riconducibili alla violenza di genere/domestica indicati nell'art. 347 co. 3 c.p.p., delitti contemplati nell'art. 407 co. 2 lett. a (nn. 1-6) c.p.p., ragioni d'urgenza (es. per i delitti di cui agli artt. 590 bis, 605 c.p., ecc.);
2. In caso di reati procedibili a querela, laddove questa non sia stata ancora presentata e non ricorrano le condizioni di cui al punto che precede, la PG potrà/dovrà compiere gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova; quando e se la querela venga presentata nei termini previsti ex lege la polizia giudiziaria rimetterà la relativa documentazione con autonoma CNR (con attività a riscontro) nei tempi e modi previsti;
3. In caso di reati procedibili a querela, laddove la persona offesa sia decaduta dal termine per proporre querela, entro il mese successivo dalla maturata decadenza, le relative informative verranno trasmesse mediante apposita scheda mensile riepilogativa "reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità".

## **2.2 Segue - LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: le informative relative a reato per il quale sia già maturata una causa estintiva.**

---

<sup>4</sup> Si prega di domandare sempre alla persona offesa se sono stati già eseguiti interventi da parte di altre FF.OO. e/o se ha già reso dichiarazioni, così da favorire la comunicazione e il coordinamento tra le P.G. ed evitare la duplicazione di procedimenti.

Nel corso degli ultimi anni, si è assistita alla trasmissione di CNR a carico di soggetti NOTI nonostante l'intervenuto maturare di una causa estintiva.

A titolo esemplificativo, sono state trasmesse notizie di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. anche a carico di soggetti già deceduti.

Orbene, nell'ipotesi in cui – prima della trasmissione a questo Ufficio – siano già maturate cause di estinzione del reato (es. morte del reo, prescrizione del reato, remissione/accettazione di querela ecc.) codeste PG procederanno all'inoltro della relativa informativa quale "fatto che non costituisce (più) reato".

L'adozione di tale soluzione organizzativa appare assolutamente necessaria al fine di razionalizzare il dispendio delle risorse e porre immediatamente all'attenzione del magistrato la sostanziale impossibilità di procedere ad indagini preliminari. Inoltre, si ottiene l'indubbio snellimento delle pendenze e dei flussi anche presso l'Ufficio del Tribunale.

Con specifico riferimento, invece, agli istituti della cd. prescrizione obbligatoria<sup>5</sup> a seguito di contravvenzione accertata dagli organi di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria), al fine di deflazionare e render più razionale l'iter volto alla cd. eliminazione delle fonti di rischio, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

Nella prassi qui in vigore, l'organo di vigilanza - una volta accertata la violazione (integrante contravvenzione) - trasmette immediatamente a questo Ufficio la relativa notizia di reato ex art. 347 c.p.p., corredata dal verbale di ispezione con le relative prescrizioni imposte al contravventore; l'Ufficio scrivente, ricevuta la notizia di reato, procede alla relativa iscrizione a mod. 21 e attende la comunicazione dell'adempimento della prescrizione (con le modalità impartite e le tempistiche indicate dall'organo di vigilanza) e dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa cui il contravventore è stato ammesso. Concluso tale iter, l'Ufficio scrivente procede a richiesta di archiviazione in virtù dell'avvenuta estinzione del reato.

Tale prassi, tuttavia, comporta l'estrema parcellizzazione di un iter che ben potrebbe restare unitario; in altri termini, appare eccessivamente dispendiosa (sia per gli operatori di PG, sia per l'Ufficio scrivente) la gestione di molteplici embrionali informative (e relativi seguiti) aventi ad oggetto reati contravvenzionali destinati, nella maggior parte dei casi, ad estinguersi.

Ne consegue che non appare contrario al disposto di cui agli artt. 347 c.p.p. e 20 co. 4 D.lgs. n. 758/1994 la trasmissione della notizia di reato (inerente alla contravvenzione) all'esito di tale iter. Come sopra rappresentato, la notizia di reato deve esser trasmessa senza ritardo all'autorità giudiziaria, ma non è necessario che venga trasmessa immediatamente. A maggior ragione, tale immediatezza, non è necessaria nelle ipotesi contravvenzionali sopra indicate: l'Ufficio scrivente, infatti, nelle more dell'adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento della sanzione, permane in una condizione di "mera attesa".

Per tali motivi, si ritiene necessario adottare la seguente modalità di trasmissione: nel momento in cui l'organo di vigilanza accerterà la sussistenza di una fattispecie contravvenzionale, anziché trasmettere immediatamente la relativa CNR, attenderà l'esito dell'iter sopra indicato (accertamento adempimento prescrizioni e pagamento della sanzione); pertanto, all'esito di tale procedimento:

- In caso di inadempimento e/o ritardato adempimento delle prescrizioni e/o mancato pagamento della sanzione e/o ritardo nel pagamento della sanzione, l'organo di vigilanza con funzioni di PG trasmetterà a questo Ufficio la singola CNR a carico del soggetto/dei soggetti

---

<sup>5</sup> 6 artt. 20 e ss. D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro)



contravventore/i; tale adempimento sarà, inoltre, richiesto laddove il contravventore abbia domandato la cd. "proroga" all'organo di vigilanza: in tal caso, l'organo di vigilanza con funzioni di P.G. trasmetterà la singola CNR a carico del soggetto/dei soggetti contravventore/i sin dal momento della prima proroga richiesta;

- In caso esito positivo dell'intero iter, con relativo adempimento delle prescrizioni e avvenuto pagamento della sanzione, entro il mese successivo dalla maturata estinzione del reato, le relative informative verranno trasmesse mediante apposita scheda mensile riepilogativa, con le singole CNR allegate (richiamate nella scheda di cui si propone il modello); in tal senso, si specifica che sarà sufficiente procedere all'inserimento massivo su portale NDR dando atto dell'avvenuta estinzione della contravvenzione per ciascuna CNR.

Pertanto, la P.G. dovrà compilare la scheda suddetta (di seguito se ne propone il modello "reati per quali è intervenuta estinzione - ottemperanza delle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria") ed entro la fine del mese successivo dalla maturata estinzione dovrà inoltrarla a questa Procura.

### 3. LE MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE COSE SEQUESTRATE SU PORTALE NDR

Col fine di consentire alla P.G. operante un celere deposito dei corpi di reato presso il Tribunale, appare utile l'inserimento delle cose sequestrate (nell'ambito dell'attività delegata e/o d'iniziativa) ad opera dell'ufficio fonte. Si dovrà pertanto procedere all'indicazione delle stesse all'atto d'invio delle annotazioni preliminari.

Per qualsiasi chiarimento sulla presente direttiva, le PG potranno rivolgersi al Procuratore della Repubblica ([cesare.parodi@giustizia.it](mailto:cesare.parodi@giustizia.it) o a [elena.petri@giustizia.it](mailto:elena.petri@giustizia.it); solo in caso di urgenza e in orario di ufficio 3404643573

Si ringrazia per la collaborazione.

Si pubblichi sul sito internet della Procura di Alessandria.

Si allega:

- a. SCHEDA 1 - Trasmissione di denunce a carico di ignoti ex art 107 bis disp. att. c.p.p.;
- b. SCHEDA 2 - Trasmissione di denunce relative a reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità;
- c. SCHEDA 3 - Trasmissione di denunce relative a reati per i quali è intervenuta estinzione – ottemperanza delle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria;
- d. SCHEDA 4 TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE CONTRO IGNOTI MEDIANTE ACCORPAMENTO IN LOTTI

Alessandria

9.12.25



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dr. Cesare Parodi  
dr. Enrico Arnaldi di Balme aggiunto

IL DIRETTORE  
Dr.ssa Elena PETRI



## INTESTAZIONE UFFICIO FONTE NDR

Prot. nr. \_\_\_\_\_

Alessandria, \_\_\_\_\_

OGGETTO: Trasmissione di denunce a carico di ignoti ex art 107 bis disp. att. c.p.p.

MESE DI \_\_\_\_\_

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

\_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

nr ordine	nr e data notizia di reato	cognome e nome p.o.	data denuncia	data consumazione reato	luogo consumazione reato	norma violata	Numero lotto

FIRMA



INTESTAZIONE UFFICIO FONTE NDR

Prot. nr. \_\_\_\_\_

Alessandria, \_\_\_\_\_

OGGETTO: Trasmissione di denunce relative a reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità.

MESE DI \_\_\_\_\_

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso IL TRIBUNALE DI ALESANDRIA

\_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

nr ordine	nr e data notizia di reato	cognome e nome p.o.	cognome e nome p.s.i.	data termine per proporre querela	data consumazione reato	luogo consumazione reato	norma violata	

FIRMA



INTESTAZIONE UFFICIO FONTE NDR

Prot. nr. \_\_\_\_\_

Alessandria , \_\_\_\_\_


OGGETTO: Trasmissione di denunce relative a reati per i quali è intervenuta estinzione – ottemperanza delle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria.  
MESE DI \_\_\_\_\_

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

\_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_

nr ordine	nr e data notizia di reato	cognome e nome p.s.i.	norma violata	data emanazione prescrizioni	Data ottemperanza prescrizioni	data pagamento della sanzione	Esito procedura
							POSITIVO
							POSITIVO
							POSITIVO
							POSITIVO

FIRMA



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Alessandria

### ALLEGATO "D"

#### TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE CONTRO IGNOTI MEDIANTE ACCORPAMENTO IN LOTTI

Il Portale consente di redigere gli elenchi previsti dall'art. 107 bis delle disp. att. c.p.p. mediante l'utilizzo della **funzione dei lotti**, ossia raggruppamenti di annotazioni preliminari singolarmente inserite sul Portale, in blocchi di massimo 50 notizie di reato.

Per formare un lotto, l'ufficio Fonte deve:

1. iscrivere singolarmente ogni notizia di reato contro ignoti;
2. compilare il campo "Num. Lotto" presente nel riquadro dei dati della Notizia di Reato (la numerazione può anche essere inserita o modificata successivamente all'iscrizione dell'Annotazione Preliminare, nel quadro principale della Annotazione Preliminare, e fino a quando non verrà trasmessa alla Procura);

**Il numero di lotto sarà scelto dall'Ufficio Fonte tenendo presente che dovrà corrispondere ad un numero progressivo: non è ammesso l'inserimento di lettere, segni di interpunzione o la riproposizione di numeri di lotto già utilizzati.**

Lo stesso numero di lotto dovrà essere inserito nell'annotazione preliminare di ogni notizia di reato contro ignoti che abbia i requisiti citati nell'Ordine di servizio (pagg. 2 e 3).

La singola "annotazione preliminare ignoti" appartenente al lotto dovrà essere trattata con le modalità consuete: dovrà essere effettuato il completamento dei dati, la stampa del frontespizio e l'acquisizione documentale del frontespizio e della scansione della NDR nel Portale.

**A questa punto, la singola notizia di reato non dovrà essere trasmessa**



**telematicamente, ma dovrà restare in bozza, in attesa che il lotto raggiunga il limite massimo di capienza, oppure che si concluda il mese a cui si riferisce il lotto.**

Si formerà, così, una raccolta di notizie contro ignoti, e, nel Portale, un equivalente elenco virtuale di annotazioni preliminari in bozza, i cui elementi saranno contraddistinti dallo stesso numero di lotto.

Ogni lotto, come anticipato, può contenere al massimo 50 notizie di reato contro ignoti, dirette al medesimo Ufficio di Procura: l'invio telematico del lotto di notizie avverrà con cadenza mensile, oppure, ove l'Ufficio Fonte riceva più di 50 c.n.r. contro ignoti al mese, al completamento della capienza del lotto senza attendere la fine del mese.

Al termine del mese, oppure quando la raccolta ha raggiunto il numero di 50 notizie di reato contro ignoti, ognuna delle quali singolarmente caricata in bozza sul Portale N.D.R. (si ricorda che **è fondamentale che in ognuna di esse sia riportato il medesimo numero di lotto assegnato, salvo che appartenga a raccolte differenti**), l'addetto appartenente all'ufficio Fonte richiamerà sul cruscotto del Portale il numero di lotto corrispondente al plico, procederà alla stampa dell'elenco riepilogativo e all'invio telematico dell'intero lotto.

Per la trasmissione di un lotto l'ufficio Fonte dovrà:

1. richiamare, con la funzione di ricerca, le Annotazioni appartenenti allo stesso **"lotto"** da trasmettere;
2. cliccare sul tasto corrispondente al simbolo della stampante e procedere alla stampa dell'elenco delle notizie appartenenti allo stesso lotto;
3. cliccare su "seleziona tutto";
4. cliccare su "invia alla Procura";
5. selezionare la Procura di destinazione;
6. cliccare su invia.

In tempi strettamente contigui all'invio telematico, con distinta annotazione preliminare, si dovrà trasmettere l'elenco stampato riepilogativo delle annotazioni preliminari raccolte nel medesimo lotto.